

- fino a 20 armi lunghe rigate di propria progettazione.

Il titolare della presente autorizzazione, ai sensi degli artt. 20 della Legge 18.04.1975 n° 110 e 9 del T.U.L.P.S. ha l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni imposte dalle normative vigenti in materia:

1. Le armi corte e quelle lunghe con canna ad anima rigata dovranno aver ottenuto la catalogazione come "arma comune da sparo" prevista dall'art. 7 della Legge 18.04.1975 n° 110, prima che ne possa essere iniziata la produzione;
2. i fucili da caccia con canna ad anima liscia devono rispettare le caratteristiche dimensionali minime e le caratteristiche meccaniche previste dall'allegato "A" del D.M. 21.04.1980 pubblicato sulla G.U. n° 119 del 02.05.1980;
3. è fatto obbligo di imprimere, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, della carcassa, del castello o di una parte essenziale dell'arma fabbricata la sigla o il marchio di fabbrica, l'anno e il paese o luogo di fabbricazione, il numero progressivo di matricola, e, fatta eccezione per i fucili con canna ad anima liscia e per le riproduzioni di armi antiche ad avancarica, il numero di iscrizione del prototipo nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo.  
L'indicazione del calibro deve essere apposta almeno sulla canna dell'arma.
4. Deve essere impresso un numero progressivo di matricola anche sulle canne intercambiabili di armi, come previsto dall'art. 11 della Legge 18.04.1975 n° 110; ogni marcatura deve essere impressa in modo indelebile, su una parte visibile dell'arma, o facilmente ispezionabile senza l'uso di attrezzi.
5. E' concesso il deposito di parti essenziali di armi, anche se non ancora immatricolate, purchè recanti il numero progressivo di produzione
6. Il fabbricante deve presentare le armi finite al Banco Nazionale di Prova per le armi portatili da Fuoco e per le munizioni commerciali di Gardone Val Trompia (BS) per le prove e la punzonatura disciplinata dal R.D. 30.12.1923 n° 3162, dal relativo Regolamento del 16.10.1924 n° 2121 e dalle Leggi 23.02.1960 n° 186, 14.03.1968 n° 317, 21.12.1973 n° 993 e D.P.R., 28.10.1964 n° 1612.
7. Nei locali della Fabbrica devono essere adottate e mantenute efficienti difese antifurto, impiegando, se del caso, Guardie Particolari Giurate al fine di prevenire furti di armi o parti di esse sia in fase di lavorazione che durante la loro giacenza in deposito.
8. è vietato far accedere all'officina dove vengono lavorate e assemblate le armi persone estranee alle lavorazioni.
9. Di ogni eventuale sottrazione di armi o parti di esse dovrà essere fatta immediata denuncia al locale Ufficio di P.S. o, se questo manchi, al più vicino Comando Stazione dei Carabinieri.
10. È fatto obbligo, come disposto dall'art. 35 del TULPS di tenere un registro delle operazioni di carico e scarico delle armi prodotte, il quale sarà vidimato dall'Autorità di P.S. e nel quale dovranno essere annotate giornalmente tutte le operazioni compiute, ovvero la quantità, specie, caratteristiche tecniche e dati identificativi delle armi fabbricate e gli estremi delle persone o ditte a cui le singole armi vengono cedute;